

Corte Costituzionale italiana e Corte internazionale di giustizia in rotta di collisione sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile

Publicato il [27 ottobre 2014](#) da [Lorenzo Gradoni](#)

Lorenzo Gradoni è professore associato di diritto internazionale presso l'Università di Bologna

Chi si appresta a commentare una sentenza recentissima e già “storica” come quella pronunciata dalla Corte costituzionale italiana il 22 ottobre scorso ([n. 238 del 2014](#)) può perlomeno beneficiare della certezza che quasi tutti l'abbiano letta (comunque, due utili sintesi si trovano [qui](#) e [qui](#)). È accaduto, in poche parole, che il custode della Costituzione ha dichiarato *inoppugnabile*, eppure *inaccettabile*, la [sentenza del 3 febbraio 2012](#) con cui la Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accertamento apparentemente meticoloso della consuetudine internazionale, ha condannato l'Italia per aver disconosciuto l'immunità della Germania nell'ambito di cause civili intentate da vittime italiane di crimini nazisti, le quali, esaurita ogni altra via di ricorso, avevano pensato di cercare giustizia in patria, trovando, dopo gli iniziali insuccessi patiti davanti ai giudici di merito, un'inattesa sponda nella Corte di cassazione, autrice della storica sentenza *Ferrini* ([sent. S.U. n. 5044 dell'11 marzo 2004](#)).

«Rotta di collisione?» – ci si potrebbe polemicamente chiedere leggendo il titolo di questo contributo – «si dovrebbe piuttosto parlare di uno scontro frontale!». La complessità della pronuncia non esclude tuttavia deduzioni diametralmente opposte.

La Corte costituzionale sembra voler tracciare, infatti, una radicale spartizione dello spazio giuridico: al di là del confine ordinamentale, un diritto internazionale “signoreggiato” dal principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, i cui verdetti sono ritenuti dalla nostra Corte insindacabili anche quando appaiono insensibili all'esigenza di tutelare i diritti umani; al di qua, la Costituzione italiana, i cui principi fondamentali, custoditi dalla Consulta, fungono da baluardo contro la penetrazione di tali verdetti e delle norme internazionali consuetudinarie che ne costituiscono il fondamento (sempre secondo l'inoppugnabile giudizio della Corte internazionale). Due corti sovrane, ciascuna nel proprio ambito; due universi normativi paralleli.

Più che di una collisione tra le due Corti si dovrebbe quindi parlare di uno scontro tra Stato italiano e diritto internazionale, di un **illecito ormai conclamato**, perfezionato e persino rivendicato dalla Corte costituzionale ma in realtà emergente, a mio avviso, da un concorso di colpa, di cui la Corte internazionale di giustizia porta il peso maggiore. **La metafora del titolo non è tuttavia casuale**. Con la pronuncia del 22 ottobre, tra le due Corti si è instaurato un grave dissidio. I due “Palazzi”, per quanto apparentemente immobili, poiché saldamente incardinati nei rispettivi ordinamenti di riferimento (secondo l'immagine che la sentenza in commento ne offre), sono in rotta di collisione (ve ne sono di galleggianti), se non altro perché la Consulta, in sostanza, ha ingiunto agli organi dello Stato italiano di disobbedire alla Corte internazionale. Se perciò la Germania, che non sembra intenzionata a rinunciare all'esercizio dei diritti che la sentenza del 3 febbraio 2012 le riconosce (si veda [qui](#)), decidesse di riaprire il contenzioso all'Aja, la Corte internazionale di giustizia potrà compiere una manovra utile a evitare lo scontro: questa la tesi principale che proverò a difendere, senza tuttavia precipitarmi verso le conclusioni.

Tra le molte questioni che la sentenza solleva, intendo qui affrontarne due soltanto. Si tratta di due punti non strettamente connessi, se non nel senso che il primo, che permette di saggiare la prospettiva rigorosamente dualista (o pluralista) nella quale si muove la Corte costituzionale, evocando così il tema della “chiusura” dell’ordinamento interno rispetto a valori normativi allogeni, può servire da preludio al secondo, che ruota attorno alla **pratica dei “controlimiti” o “Solange”**, intesa come una classe particolare di mosse compiute sullo scacchiere dei rapporti intersistemici allo scopo di incrementare il livello della tutela dei diritti individuali offerta dai sistemi giuridici interagenti.

La prima questione appartiene al dominio della **“microfisica” dei rapporti tra ordinamento italiano e diritto internazionale**. Il suo esame permette tra l’altro di spiegare un aspetto della sentenza in commento a prima vista paradossale. Il giudice remittente, il Tribunale di Firenze, con [ordinanza del 21 gennaio 2014](#), aveva messo in dubbio la compatibilità della consuetudine internazionale (come accertata dalla Corte dell’Aja), *o meglio della corrispondente norma interna di adattamento*, con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. La Corte costituzionale gli ha dato pienamente ragione, eppure ha dichiarato la relativa questione di legittimità *infondata* (la Corte ha invece ritenuto fondati gli altri due rilevi, di cui qui non ci occupiamo e che concernono, rispettivamente, l’art. 1 della [legge n. 848 del 17 agosto 1957](#), recante esecuzione della Carta delle Nazioni Unite, per la parte in cui impone, nella specie, l’osservanza delle decisioni della Corte internazionale di giustizia, e l’art. 3 della [legge n. 5 del 14 gennaio 2013](#), contenente disposizioni di adattamento ordinario al verdetto con cui la medesima Corte ha condannato l’Italia: cfr. punti 4 e 5 della sentenza in commento).

Qual è la natura delle norme mediante le quali l’ordinamento italiano, in forza dell’art. 10, 1° co. Cost., automaticamente si adatta alla consuetudine internazionale? Se si tratta di **norme non scritte di rango non inferiore a quello della Costituzione** (fatti salvi i principi fondamentali), allora sembra evidente che **la Corte costituzionale non potrebbe sindacarne la validità**, essendo il suo mandato limitato alle «controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni» (art. 134 Cost.). Per risolvere questo problema di “competenza” – una sorta di aporia evidentemente creata dall’imprevisto prospettarsi di un contrasto tra consuetudine internazionale e principi interni irrinunciabili – la Consulta escogitò, nella celebre [sentenza n. 48 del 1979](#), l’idea secondo cui **il funzionamento del meccanismo automatico di adattamento si interrompe** al cospetto di norme consuetudinarie internazionali incompatibili con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Questa ingegnosa costruzione rese caduco il concetto stesso di norma di adattamento alla consuetudine contraria a tali principi: se c’è conflitto tra questi ultimi e una consuetudine internazionale, la corrispondente norma di adattamento non viene prodotta, per cui il problema di sindacarne la validità, evidentemente, non si pone. In tali circostanze, pertanto, la Corte non compie un sindacato in senso proprio (sarebbe insensato saggiare la validità di una consuetudine internazionale alla luce di un parametro interno), ma si limita a risolvere una *questione preliminare* – la consuetudine internazionale è *in parte qua* compatibile con i principi fondamentali? – la cui positiva soluzione è presupposto necessario dell’accertamento di una norma interna di adattamento creata dal “trasformatore permanente” di cui all’art. 10, 1° co., Cost.

Di tutto ciò evidentemente non ha tenuto conto il Tribunale di Firenze (il giudice *a quo*), quando ha prospettato un conflitto tra una presunta norma di adattamento «prodotta nel nostro ordinamento» e i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana. Ebbene, tale presunta norma semplicemente non può esistere. Ed è per questo motivo che la Corte costituzionale, in quanto

persuasa, *al pari del giudice remittente*, dell'incompatibilità della consuetudine internazionale (come accertata dalla Corte dell'Aja) con i principi fondamentali del nostro ordinamento, ha definito «infondata» la questione da esso prospettata in rapporto all'art. 10, 1° co., Cost. (punto 3.5). Delizioso paradosso del dualismo: la Consulta e il giudice *a quo* sono in totale sintonia per quanto riguarda la sostanza, ma anche in totale disaccordo... perché i virtuosismi dualistici della prima mal si coordinano con il rudimentale armeggiare del secondo.

La sentenza in commento non si limita tuttavia a ribadire e affinare le nozioni già presenti nell'illustre precedente. Essa contiene a mio avviso un'importante novità, nel senso che permette di mettere a fuoco **l'autentica ragion d'essere del funzionamento "intermittente" del meccanismo di adattamento alla consuetudine**. Ho sempre creduto – e insegno da circa quindici anni – che tale marchingegno concettuale servisse a superare un limite che, come sopra evidenziato, l'art. 134 Cost. sembra imporre alla Corte costituzionale, la quale, alla luce di quella disposizione, non pare abilitata a valutare la legittimità delle "atipiche" norme di adattamento alla consuetudine internazionale. Ebbene, nella sua pronuncia più recente, la Corte nega recisamente l'esistenza di una tale preclusione, asserendo che l'art. 134 Cost. «assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le leggi, gli atti *e le norme* le quali, pur provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, siano venute ad esistenza per vie diverse dal procedimento legislativo» (punto 2.1, corsivo mio). Qui la Corte intende riferirsi alla consuetudine internazionale *in quanto tale* e non anche alle norme interne di adattamento alla medesima; la formula che essa adopera è tuttavia abbastanza ampia da includere anche queste ultime. Ciò è pienamente confermato dalla secca frase con cui la Corte descrive la chiave di volta della sua giurisdizione: «la competenza di questa Corte è determinata dal contrasto di una norma [qualsiasi] con una norma costituzionale», ovviamente a eccezione di quelle sub-legislative (punto 3.2). Tutte le volte che si profila un conflitto con un principio fondamentale della Costituzione, poco importa quali siano l'origine e la natura della norma confliggente, la Consulta deve essere chiamata a – e dunque può – intervenire. Ma se la vera ragion d'essere del dispositivo ideato dalla Corte costituzionale nel 1979 non è – o non è più – fornita dal bisogno di superare un limite di competenza, allora perché la Corte continua a impiegarlo, peraltro, come si è visto, con crescente convinzione e acribia? La risposta è semplice. L'importanza del dispositivo secondo cui la Corte, quando opera a tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento, non valuta la legittimità di norme interne di adattamento alla consuetudine internazionale bensì solo il sussistere di un presupposto essenziale della loro esistenza (che è la conformità della consuetudine ai principi fondamentali), serve a **relativizzare la portata di un altro precetto costituzionale, quello secondo cui le norme giudicate incostituzionali cessano di avere efficacia *ex nunc*** (art. 136 Cost.). Una consuetudine internazionale che si pone in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento merita invece, in nome dell'importanza di tali principi e dell'integrità dell'ordinamento di cui essi sono garanzia, una "sanzione" più drastica: l'inesistenza della corrispondente norma di adattamento e quindi l'inefficacia *ex tunc*, per quanto riguarda il nostro sistema giuridico, di tale consuetudine (ai miei studenti dovrò quindi raccontare un'altra storia).

Ciò detto, a nessuno sfugge che il significato storico della sentenza in commento trascende ampiamente la microfisica dell'adattamento e le connesse sottigliezze dualistiche "all'italiana". Perché non si può escludere che sia in atto un *redde rationem* tra "cultura dei diritti umani", di cui le Corti supreme degli ordinamenti costituzionali liberal-democratici si considerano interpreti particolarmente qualificati, e un tradizionalismo diplomatico che la Corte internazionale di giustizia tenderebbe in qualche misura ancora a incarnare. Per quest'ultima, in particolare, l'esperienza del

conflitto è nuova (di questo tipo di conflitto, che non è certo paragonabile ai passati attriti con il Tribunale internazionale penale per l'ex-Iugoslavia, a proposito dei quali la Corte ha imperiosamente [sentenziato](#)). Come vedremo, tuttavia, anche la Corte costituzionale italiana ha deciso di muoversi su un terreno pressoché inesplorato e non solo perché, per la prima volta, ha sbarrato il passo alla consuetudine internazionale (non è questo l'aspetto più interessante della pronuncia).

La Corte internazionale di giustizia, che può esprimersi potenzialmente su qualsiasi questione di diritto internazionale, di diritti individuali si occupa meno di altre giurisdizioni internazionali e nazionali; e sin qui lo ha fatto nel segno della tutela o quanto meno della valorizzazione di tali diritti, a partire dai diritti umani (si veda, per limitarsi a un singolo notevolissimo esempio, il [Parere sulla costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato](#)). Non così nel caso delle [Immunità giurisdizionali dello Stato](#). Autentica *débâcle* dei diritti umani, la più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012 rade al suolo il **“diritto al giudice”**, nel senso che su di esso fa prevalere l'immunità giurisdizionale dello Stato straniero persino quando è acclarata la natura internazional-criminale degli atti in rapporto ai quali si domanda il risarcimento ed è noto che le vittime non hanno potuto ottenere ristoro per altre vie, giudiziarie e non. Per la Corte dell'Aja, il diritto internazionale tuttalpiù autorizza le vittime a sperare nelle ricadute di una soluzione diplomatica, come la stipula di un accordo di compensazione globale, soluzione che devono predisporre ad attendere con la folle (im)pazienza di Vladimiro ed Estragone. E se Godot non viene? L'immunità, a quanto pare, resta ugualmente.

La Corte doveva forse aspettarsi che, mettendosi per la prima volta, per così dire, **contro i diritti umani** – ossia accogliendo una soluzione difficilmente accettabile dal punto di vista degli ordinamenti costituzionali che, sempre più numerosi, pongono tali diritti addirittura a loro fondamento – sarebbe stata coinvolta in **un gioco per essa del tutto nuovo**: chiamiamolo, per intenderci, **«Solange»**. Si può formulare la seguente ipotesi storica: la pronuncia del 3 febbraio 2012 sta all'antica sentenza [Stork](#) della Corte di giustizia delle Comunità europee come la sentenza della Corte costituzionale italiana qui commentata sta alla reazione del Bundesverfassungsgericht di fronte alle iniziali esitazioni del giudice europeo a proporsi come tutore dei diritti fondamentali. Al tentativo di inquadrare la sentenza n. 238 del 2014 in questi collaudati schemi si possono opporre **due obiezioni**, entrambe, credo, superabili.

«Solange» è il nome che si dà a una modalità di interazione tra sistemi giuridici (nazionali e internazionali), quindi, almeno potenzialmente, di comunicazione e ibridazione intersistemica. La Corte costituzionale non si pone in contrasto con questa logica nel momento in cui accentua la connotazione dualistica, quindi in un certo senso la chiusura, dell'ordinamento nazionale i cui principi è chiamata a custodire? Non necessariamente. **Una professione di fede dualista non è sinonimo di chiusura**. Può anche trattarsi di una rivendicazione di autonomia funzionale all'evolversi di un ordinamento globale fortemente caratterizzato in senso pluralistico e quindi necessariamente “conflittuale”. Tutto dipende dalla sostanza degli argomenti impiegati, i quali possono connotarsi in senso particolaristico, traendo linfa da valori propri dell'ordinamento in questione ed eventualmente condivisi da pochi altri sistemi giuridici, ovvero in senso universalistico, e quindi in linea di principio capaci di suscitare un'adesione anche da parte del sistema normativo in rapporto al quale si sono eretti i controlimiti. È difficile considerare particolaristici gli argomenti che la Corte costituzionale italiana ha proposto nel respingere (senza contestare) la ricostruzione del diritto internazionale non scritto compiuta dalla Corte dell'Aja. Sul

punto tornerò *in fine*. Prima occorre prendere in considerazione un'obiezione più difficile e seria, che dipende dalla novità del caso di cui ci occupiamo.

Non è forse lecito dubitare che la Corte internazionale di giustizia, perlomeno *dopo* la pronuncia del 3 febbraio 2012, sia *ancora* un bersaglio plausibile di un "attacco Solange"? Nella variante classica del gioco, infatti, l'attaccante, che è un giudice (ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Bosphorus*, la Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Kadi*, ecc.), agisce sul presupposto che il difensore, che può essere anch'esso un giudice, ma non lo è necessariamente (si pensi al ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella casistica giudiziaria riguardante le sanzioni individuali antiterrorismo), sia giuridicamente in grado di imprimere alla propria prassi il mutamento di direzione auspicato dall'attaccante. Allo stato, **la Corte internazionale non sembra però disporre di alcun margine di manovra**, essendo tenuta ad applicare *la regola consuetudinaria* che essa stessa ha accertato e che, come è noto, sul piano internazionale obbliga l'Italia a riconoscere la Germania immune. Cosa potrebbe fare la Corte internazionale, dopo essersi atteggiata a "*bouche de la coutume*", se non applicare il diritto vigente? Del resto, come si è già detto, la Corte costituzionale italiana ha rispettosamente deciso di evitare lo scontro sul piano dell'accertamento della consuetudine internazionale, giungendo a ritenere insindacabile il giudizio che la Corte dell'Aja ha in proposito formulato (punto 3.1). La Consulta non ha quindi inteso (non apertamente perlomeno) esercitare pressioni affinché la Corte internazionale ammetta di aver commesso un errore e operi un *revirement*.

Il formale bersaglio della Corte costituzionale italiana è del tutto inedito e alquanto ambizioso: è la comunità internazionale degli Stati, ovvero la formazione sociale dalla quale scaturiscono le norme consuetudinarie. Il fatto che la Corte si proponga espressamente come continuatrice di una tradizione giurisprudenziale italiana di rilievo internazionale – quella che, assieme alla giurisprudenza di altri Paesi come il Belgio e la Francia, si dice abbia provocato la transizione dalla regola dell'immunità assoluta dello Stato straniero a quella dell'immunità ristretta agli *acta iure imperii* – non deve trarre in inganno (punto 3.3). La giurisprudenza dissidente italiana, che la Corte fa risalire ai primi del Novecento (ma vi sono precedenti tardo-ottocenteschi), non ha mai ritenuto se stessa in conflitto con il diritto internazionale vigente: a torto o a ragione, si è sempre rigorosamente espressa in termini di *opinio iuris* (v. Gradoni, "Consuetudine internazionale e caso inconsueto", *Rivista di diritto internazionale*, 2012, p. 704 ss., pp. 712-714). La Corte costituzionale, invece, nella sua recente sentenza, non esita – e qui sta la profonda cesura – a manifestare un ***animus inducendi consuetudinem*** (o, se si predilige una connotazione più "naturalistica", un'*opinio necessitatis*), il che, per inciso, è inconsueto per un organo il cui compito consiste formalmente nell'accertare il diritto, non nel formulare auspici *de iure condendo*: «Ad essa [Corte] spetta in via esclusiva il compito di assicurare il rispetto della Costituzione ed a maggior ragione dei suoi principi fondamentali e quindi la necessaria valutazione della compatibilità della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di altri Stati con i predetti principi, con l'effetto di produrre un ulteriore ridimensionamento della portata della predetta norma, limitato al diritto interno ma tale da concorrere, altresì, ad un'auspicabile e da più parti auspicata evoluzione dello stesso diritto internazionale» (punto 3.3 *in fine*).

Chissà cosa ne pensano il Parlamento e il Governo italiani, che sembravano felicemente rassegnati davanti alla sentenza di condanna subita all'Aja. Non si può in effetti escludere che questa "estroversa" presa di posizione della Corte costituzionale dia luogo a una **frammentazione della posizione italiana** in merito all'evolversi del rapporto tra immunità giurisdizionali dello Stato e tutela dei diritti fondamentali (conflitto da cui, secondo la [Draft Conclusion 9.2](#) recentemente

proposta dal relatore speciale Michael Wood nell'ambito dei lavori della Commissione del diritto internazionale sulla rilevazione della consuetudine, dovrebbe discendere la seguente spiacevole conseguenza: «When the organs of the State do not speak with one voice, less weight is to be given to their practice»). A iscriversi nella tradizione della giurisprudenza dissidente italiana è piuttosto la sentenza *Ferrini* della Corte di cassazione, la quale, come è noto, si esprime sul diritto internazionale (a suo avviso) vigente, ancorché in modo un po' avventuroso. La Corte costituzionale, invece, decide – per così dire – **contro il diritto internazionale**. Prende atto che il contenuto di quest'ultimo è quello dichiarato dalla Corte dell'Aja nella sentenza del 3 febbraio 2012, ne accerta il contrasto con i principi fondamentali espressi dalla Costituzione repubblicana, ed esclude infine che l'ordinamento italiano possa aprirsi, per il tramite del trasformatore permanente, al “disvalore” veicolato dalla norma internazionale. L'apertura potrà pertanto verificarsi solo se il diritto internazionale muterà in senso conforme alle esigenze espresse dalla nostra Carta costituzionale. Ma, evidentemente, **il potere di realizzare il cambiamento non appartiene alla Corte internazionale**, bensì, almeno in teoria, all'intera *societas* il cui *ius* essa saltuariamente amministra. È ancora possibile, alla luce delle considerazioni che precedono, parlare di «Solange» rispetto al drammatico dissidio tra Consulta e Corte internazionale? Non dovremmo piuttosto vedere quest'ultima come uno spettatore attento ma impotente di un altro scontro, quello tra Consulta e... un “resto-del-mondo” costituito da Stati forse prevalentemente ostili?

Anche questa obiezione è superabile. Se, guardando oltre il dato formale, ci si sofferma sul contenuto delle norme e degli argomenti in gioco – in particolare il **corpus iuris ampiamente “trasversale” dei diritti umani** – la sensazione di essere al cospetto di due universi normativi paralleli si affievolisce.

Si consideri quanto segue. Se la Corte costituzionale si fosse occupata di accertare il contenuto della consuetudine internazionale, invece di accettare *d'emblée* il risultato della rilevazione compiuta dalla Corte internazionale di giustizia, a quale conclusione sarebbe giunta? Altrove ho sostenuto, in base a una controanalisi del materiale probatorio pertinente, che la regola consuetudinaria rinvenuta dalla Corte dell'Aja non può ragionevolmente ritenersi esistente, tanto che quest'ultima, come peraltro suggerito da almeno un [giudice dissenziente](#), avrebbe dovuto, una volta constatata la carenza di regole applicabili alla fattispecie, percorrere la via del bilanciamento tra principi in conflitto, *ergo* del giudizio di proporzionalità (Gradoni, Tanzi, “Immunità dello Stato e crimini internazionali tra consuetudine e bilanciamento: note critiche a margine della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012”, *La Comunità internazionale*, 2012, p. 203 ss.; e si veda Conforti, “The Judgment of the International Court of Justice on the Immunity of Foreign States: A Missed Opportunity”, *Italian Yearbook of International Law*, 2012, p. 135 ss., p. 137, secondo il quale, nella specie, «practice was either contradictory or non-existent»). Ed è quello che ha fatto, con i risultati che sappiamo, la nostra Corte costituzionale: «in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell'uomo ... la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini di cui si tratta, ormai risalenti, sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione rispetto all'obiettivo di non incidere sull'esercizio della potestà di governo dello Stato [straniero], allorché quest'ultima si sia espressa, come nella specie, con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all'esercizio legittimo della potestà di governo» (punto 3.4). **L'odierno diritto internazionale non è forse anch'esso «contraddistinto dalla centralità dei**

diritti dell'uomo»? Non c'è ragione di credere che la Corte internazionale di giustizia respingerebbe un simile asserto.

La Corte costituzionale, nella sentenza in commento, ha affermato che «il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo» (punto 3.4). Ora, è vero che l'ordinamento internazionale, di cui la Corte dell'Aja è interprete privilegiato, è ben lungi dal costituire un «sistema democratico»; si può tuttavia scommettere che il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, cioè di un'organizzazione che si è contraddistinta nel promuovere il rispetto dei diritti umani, respingerebbe nettamente l'ipotesi di un'estraneità di tale ordinamento alla «civiltà giuridica» cui allude la nostra Corte. In fondo, nel 2012, la Corte internazionale di giustizia *avrebbe potuto* dirimere il conflitto tra immunità dello Stato straniero e tutela dei diritti fondamentali nello stesso modo in cui l'ha risolto la Corte costituzionale italiana qualche giorno fa. O quasi.

La Corte internazionale di giustizia ha forse valorizzato troppo un elemento che la Consulta ha invece – a torto, credo – completamente svalutato: la **possibilità di una soluzione diplomatica della controversia**, eventualmente mediante la stipula di un accordo bilaterale che preveda il risarcimento stragiudiziale delle vittime. Tale soluzione non escluderebbe *in toto* l'operatività del diritto al giudice, il quale si realizzerebbe comunque nella possibilità di contestare l'adeguatezza dei risarcimenti concordati dagli Stati interessati. **Qualora la Germania decidesse di adire nuovamente la Corte internazionale di giustizia**, questa, rilevato il perdurante disimpegno degli Stati in lite nei confronti di una soluzione negoziata, un'indolenza che del resto disattende **l'auspicio dalla Corte stessa implicitamente formulato** (cfr. paragrafi 99-104 della sentenza del 3 febbraio 2012), potrebbe individuare un nuovo limite al principio dell'immunità, riaprendo la via ai ricorsi in sede civile, anche al fine di scuotere i due Governi dal loro torpore. Basterebbe un lieve cambio di direzione, forse nemmeno qualificabile come *revirement*, date le mutate circostanze (l'inazione dei governi dal 2012 a tutt'oggi), per abbandonare, in modo più che onorevole, la rotta di collisione.